

pubblico che devono essere adeguati alla citata comunicazione;
e ad

- adeguare effettivamente i regimi di aiuto entro il 31 gennaio 2014.

L'impatto che l'applicazione della normativa europea può avere sulla gestione dei servizi pubblici assume rilevanza sotto il profilo dell'efficientamento dei medesimi e può tradursi, nella sostanza, in uno strumento di riforma, specie ove si consideri che le recenti normative nazionali sono state, in parte, dichiarate incostituzionali.

Per perseguire tali obiettivi, il Dipartimento ha costituito dei tavoli di lavoro settoriali, con la partecipazione delle amministrazioni competenti, centrali e regionali. Il primo si è tenuto nel mese di novembre e ha riguardato le modalità di applicazione della normativa europea SIEG ai servizi di edilizia residenziale pubblica. A maggio del 2012, è stato inoltre realizzato un *vademecum* esplicativo dell'impatto che le nuove regole avranno sul finanziamento pubblico e sulle modalità di attribuzione e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, ed è stato aperto un apposito sito www.servizidipubblicautilita.eu, comprensivo di un corso completo, interattivo, sui SIEG. Il Dipartimento ha infine predisposto la seconda relazione triennale sulla attuazione della decisione di esenzione n. 842 del 2005.

1.5.2. La modernizzazione degli aiuti di Stato

L'8 maggio 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE", avviando un processo di riforma complessiva del sistema europeo di controllo degli aiuti di Stato, mirato a promuovere la crescita in un mercato interno rafforzato, dinamico e competitivo, e a concentrare l'applicazione delle norme sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno, attraverso decisioni più rapide.

Le proposte riguardano, in particolare:

- il chiarimento e una migliore spiegazione della nozione di aiuto di Stato;
- la determinazione di principi comuni per la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno;
- la riformulazione delle principali linee guida in modo da adeguarle a principi comuni definiti nell'ambito della modernizzazione.

Per i primi mesi del 2013 è prevista la comunicazione da parte della Commissione delle proposte concernenti gli aiuti a finalità regionale e il regolamento di procedura. Saranno, inoltre, adottate le nuove linee guida sulla banda larga e sull'assicurazione del credito all'esportazione. Sempre per i primi mesi del 2013 sono previsti seminari sul tema del sostegno pubblico alle infrastrutture e su quello dell'energia/ambiente, nonché in materia di ricerca sviluppo e innovazione. L'entrata in vigore dei primi elementi della riforma è prevista per la fine del 2013.

Fin dall'inizio del dibattito sulla modernizzazione le amministrazioni

centrali e regionali hanno condiviso nella gran parte i principi e gli obiettivi su cui si fonda la comunicazione sulla modernizzazione. Dall'attività di coordinamento è emerso in particolare quanto segue.

Revisione del regolamento generale di esenzione 800/2008/CE

Fermi restando i dubbi su un aumento generalizzato delle soglie di esenzione, le autorità italiane hanno chiesto di procedere ad una prima definizione dei principi e dei criteri guida con cui si sceglieranno le categorie di aiuti per l'ipotizzata estensione a nuovi settori del campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, stabilendo *ex ante* un approccio metodologico caratterizzato da una maggior attenzione all'analisi economica¹⁰.

E' condivisibile l'estensione del campo di applicazione del regolamento di esenzione agli aiuti alla cultura e a quelli alle calamità naturali, come pure l'ampliamento delle esenzioni già previste dall'attuale regolamento, quali ad esempio ulteriori tipologie di aiuti a finalità regionale, aiuti al capitale di rischio, aiuti all'innovazione.

Revisione del regolamento de minimis

L'innalzamento della soglia potrebbe creare un rischio di distorsione della concorrenza¹¹ in quanto potrebbe essere in contraddizione con i concetti chiave della Modernizzazione, quali il rafforzamento del principio di incentivazione, il mantenimento dell'aiuto al livello minimo necessario alla realizzazione del progetto e l'accorto uso delle risorse pubbliche.

In ogni caso, l'incremento del *de minimis* potrebbe fare aumentare il potenziale di intervento per il tramite degli aiuti di Stato in modo asimmetrico nei vari Paesi europei in ragione dei diversi margini concessi dalla situazione di finanza pubblica. L'effettiva possibilità di mettere in campo risorse pubbliche significative dipende dalla situazione di bilancio dei singoli Stati Membri. Questa asimmetria rischia di ampliare il differenziale di crescita tra Paesi, e potrebbe quindi esasperare ulteriormente il fenomeno, riducendo il livello di convergenza fra gli Stati membri.

Si è invece proposto di estendere a tutti i settori produttivi il sistema vigente per i Regolamenti *de minimis* nel settore agricolo e in quello della pesca, dove alla soglia individuale per impresa beneficiaria si accompagna un plafond per Stato membro.

Revisione del regolamento di procedura

La Commissione ha pubblicato una proposta di modifica al regolamento

¹⁰ L'estensione del campo di applicazione del regolamento di esenzione comporta la contestuale revisione del regolamento di abilitazione 994/98/CE, che stabilisce le categorie di aiuti esentabili.

¹¹ In occasione del Consiglio competitività del 30 maggio 2012, si è manifestata la non contrarietà, in linea di principio, all'eventuale innalzamento della soglia *de minimis*, purché tale approccio sia effettuato sulla base di un'accurata valutazione d'impatto per accertare che tale innalzamento non porti a favorire solo alcuni Stati membri a discapito di altri.

di procedura 659/1999 con la quale viene introdotta (art. 6a) la possibilità per la Commissione, a seguito di apertura di indagine formale o nei casi di aiuti illegali (art. 16), di chiedere direttamente alle imprese (cosiddetti MIT) tutte le informazioni necessarie alla valutazione della misura. In caso di inadempimento, la Commissione può comminare sanzioni (forfettarie e giornalieri). E' inoltre prevista la possibilità per la Commissione di assumere il ruolo di "amicus curiae", offrendo consulenza alle corti nazionali, su richiesta di queste ultime o agendo di propria iniziativa.

I principali punti della posizione italiana sono:

- la riduzione dei tempi di prescrizione delle misure di aiuto, attualmente fissata a 10 anni;
- l'inserimento di una tempistica massima alla possibilità di replica della Commissione per le indagini su aiuti illegali, che attualmente non prevede limiti di tempo;
- l'archiviazione esplicita dei dossier per i quali la Commissione non ha adottato alcuna decisione, ma che di fatto sono considerati chiusi.

Finanziamento pubblico delle infrastrutture

A seguito della sentenza "Leipzig Halle" del Tribunale UE (sentenza T-443/08 del 24 marzo 2011 – v. scheda allegata), la Commissione ha fornito agli Stati membri una lista di controllo (la c.d. check list) per facilitare l'autoanalisi dell'eventuale presenza di aspetti configurabili come aiuti di Stato nei progetti di realizzazione di infrastrutture, anche di proprietà pubblica, nella misura in cui siano destinate ad un uso commerciale.

L'Italia, come altri Stati membri, ha rilevato che la Commissione applica la predetta sentenza a tutti i settori, fornendo un'interpretazione che sembra andare oltre la pronuncia del Tribunale che riguarda gli aeroporti di grandi dimensioni, e la cui conseguenza è, in sostanza, l'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla quasi totalità degli investimenti infrastrutturali, cofinanziati o meno con fondi europei. Considerati i tempi delle procedure di notifica e approvazione, ne consegue un rischio di paralisi dei progetti in corso e, in prospettiva, di disimpegno automatico dei fondi sia in questo periodo di programmazione (2007/2013), sia nel periodo 2014/2020.

Pur riconoscendo la necessità, sul piano generale, del pieno rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Autorità italiane hanno in più occasioni rilevato che occorre applicare i principi della giurisprudenza tenendo conto della specificità dei diversi settori (aeroporti, porti ed interporti, banda larga, ricerca, ciclo idrico, cultura); declinare in relazione alle specifiche infrastrutture considerate il principio dell'"investitore privato in un'economia di mercato", richiamato dalla Commissione come criterio per escludere la presenza di aiuti; e valutare in maniera differenziata la compatibilità del finanziamento pubblico delle infrastrutture in relazione alla natura locale o meno delle medesime, tenendo anche conto dell'eventuale finanziamento dei progetti con

risorse UE (fondi strutturali).

Revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato al settore cinematografico

La Commissione, nel corso del 2012, ha effettuato una consultazione pubblica finalizzata al riesame degli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il sostegno alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche, attualmente fissati nella comunicazione della Commissione del 26 settembre 2001.

La proposta di comunicazione trasmessa agli Stati membri si articola sui seguenti punti:

1. estensione dell'ambito di applicazione della comunicazione a tutti gli aspetti della creazione di un'opera: dalla concezione alla presentazione dell'opera al pubblico;
2. limitazione della possibilità di imporre obblighi di territorializzazione alle spese di produzione;
3. controllo della concorrenza tra Stati membri per attirare gli investimenti di major estere;
4. miglioramento della circolazione e della fruibilità dei film europei.

L'Italia ha partecipato attivamente alla definizione delle norme. In particolare, è stato predisposto un documento ufficiale del Governo italiano, il 14 giugno 2012, sulle varie tematiche sollevate dalla Commissione e sono stati offerti ulteriori elementi di riflessione per giungere ad una nuova comunicazione che sia presupposto per uno sviluppo armonico a livello europeo della realtà cinematografica e audiovisiva e venga al contempo incontro alle esigenze specifiche artistico-culturali ed economiche del nostro Paese, sia a livello centrale che regionale. Il coordinamento tra le amministrazioni italiane competenti ha portato a una posizione critica rispetto alla limitazione al vincolo di territorialità giudicandola eccessiva ed ingiustificata. Al riguardo, l'Italia ha proposto di mantenere il sistema attualmente vigente che prevede l'obbligo di spendere almeno l'80% del budget del film finanziato con soldi pubblici nel Paese che concede l'aiuto di Stato. In alternativa, l'Italia ha proposto la possibilità da parte dell'ente erogante l'aiuto di richiedere al beneficiario un numero minimo di giornate di attività produttiva nel territorio di riferimento; ovvero di porre un *cap*, espresso in termini percentuali rispetto al budget, ai costi eleggibili spesi nel territorio di un altro Stato membro, come già previsto nella misura italiana di credito d'imposta a favore dei film stranieri; o ancora di graduare l'aiuto in misura inversamente proporzionale alla spesa sostenuta dalla produzione sul territorio.

Relativamente al tema del controllo della concorrenza tra Stati membri per attirare gli investimenti di major estere l'Italia ha condiviso la proposta della Commissione di limitare al 50% del bilancio di produzione l'intensità dell'aiuto all'opera audiovisiva qualora si tratti di opera europea, e di aumentarne l'intensità nel caso di produzioni transfrontaliere.

L'attività della Commissione, che si doveva concludere entro il 31 dicembre 2012, è tuttora in corso. La nuova Comunicazione è attesa entro marzo 2013.

Orientamenti sugli aiuti di Stato dovuti ai costi indiretti per la produzione di CO2

Il 31 gennaio 2012 le autorità italiane hanno risposto alla consultazione pubblica, lanciata dalla Commissione alla fine del 2011, concernente la proposta di "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra" (poi adottati il 22 maggio).

Le osservazioni italiane si sono concentrate su:

- a) settori ammissibili all'aiuto, tra i quali l'Italia ha chiesto fosse inserito il settore della fabbricazione dei tubi in acciaio;
- b) calcolo dell'importo massimo d'aiuto, in relazione al quale l'Italia ha proposto l'introduzione di un *price floor* minimo delle quote di emissione di CO2 al disotto del quale nessun aiuto può essere concesso;
- c) fattore di emissione di CO2, in relazione al quale è stato proposto di far riferimento al medesimo fattore di emissione su cui si basa il calcolo del prezzo di fornitura di energia elettrica all'impianto.

Il 3 aprile 2012, inoltre, agli esiti del coordinamento con i rappresentanti nazionali dei settori industriali ritenuti maggiormente esposti al rischio di *carbon leakage* diretto, è stato trasmesso in Commissione un documento che sottolinea la necessità di garantire la massima certezza giuridica agli *stakeholder*, le cui strategie produttive devono poter essere fondate su elementi certi e prevedibili nel tempo.

1.6 Innovazione e "Agenda digitale"

1.6.1 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

In tema di proprietà intellettuale, due sono gli interventi da segnalare.

Il primo riguarda l'adozione da parte della Commissione, l'11 luglio 2012, di una **proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno.**

La proposta rientra nel contesto dell'Agenda digitale europea e della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ma già nell'Atto per il mercato unico la Commissione aveva individuato nella proprietà intellettuale uno degli ambiti in cui si riteneva necessario intervenire.

Due sono gli obiettivi complementari che la Commissione intende

raggiungere: in primo luogo, promuovere una maggiore trasparenza e migliorare la governance delle società di gestione collettiva; in secondo luogo, incoraggiare e agevolare la concessione di licenze di diritti d'autore multi-territoriali e multi-repertorio per l'impiego di opere musicali *on line* nei paesi UE/SEE.

Le nuove regole cambieranno il funzionamento delle società di gestione collettiva in Europa, rafforzando la fiducia nella loro attività. La principale criticità, sottolineata dalla delegazione italiana, e già emersa in sede di coordinamento tecnico, riguarda però il campo di applicazione soggettivo della direttiva che esclude le società che non hanno sede nell'Unione, per quanto riguarda le attività da esse svolte in Europa, circostanza che potrebbe favorire la creazione di società "off shore" suscettibili di operare in concorrenza con le società di autori UE senza alcuna delle limitazioni stabilite dalla proposta di direttiva per quanto riguarda la trasparenza. Inoltre, la proposta sembrerebbe escludere dal proprio campo di applicazione le società che non siano di proprietà o controllate dai loro membri.

Queste due previsioni, infatti, porrebbero le società europee degli autori in condizioni di considerevole svantaggio e risulterebbero pregiudizievoli per il regime di tutela dei titolari dei diritti, avendo come conseguenza l'*outsourcing* e l'*off-shoring* delle attività di gestione collettiva a entità commerciali indipendenti o a società non UE ricadenti al di fuori del campo di applicazione.

Il secondo intervento riguarda l'adozione il 25 ottobre 2012 della **direttiva sugli utilizzi consentiti di opere orfane, anch'esso un punto in evidenza dell'Agenda digitale per l'Europa**, misura che fa parte della più ampia strategia della Commissione sul mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Essa ha un obiettivo determinato e circoscritto: permettere l'uso transfrontaliero, in rete, delle opere orfane¹² pubblicamente accessibili – con l'eccezione, almeno al momento, di quelle fotografiche – depositate negli archivi, musei, biblioteche e videoteche pubbliche, comprese quelle audio, audiovisive e cinematografiche prodotte da organismi di servizio pubblico di radiodiffusione.

Da un punto di vista generale la direttiva prevede che se è impossibile identificare l'autore o rintracciarlo, un'opera è considerata "orfana" e

¹² Il problema delle opere orfane - cioè quelle opere che sono ancora protette dal diritto d'autore ma i cui titolari non possono essere identificati o localizzati (l'avente diritto, cioè, è sconosciuto o irreperibile), comportando, per l'utente, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione necessaria, ad esempio, per digitalizzare un libro - riveste un'importanza centrale per le istituzioni culturali europee e per i progetti comunitari come *Europeana*, il portale del patrimonio culturale europeo¹², spesso impossibilitate a rendere accessibili on line le loro opere poiché è impossibile o molto difficile rintracciare i titolari dei diritti sulle opere stesse. Infatti, a seconda del settore interessato, le stime del numero di opere orfane custodite dalle istituzioni culturali variano da circa il 20% per i film e per i libri fino a circa il 90% per la fotografia. Secondo le valutazioni della *British Library*, il 40% delle opere depositate nella biblioteca posso essere ricomprese nella categoria degli *orphan works* e oltre 1 milione di ore di programmi TV, tratti dagli archivi della *BBC*, non possono essere utilizzate per l'impossibilità o per il costo sproporzionato di rintracciare i titolari dei diritti, anche perché, in questi casi, esiste il rischio concreto di una successiva azione legale, non sopportabile dalle istituzioni culturali europee. Da tempo, invece, l'americana *Google* crea biblioteche digitali di opere, originariamente su formato cartaceo, che possono essere consultate utilizzando il suo motore di ricerca (conta, ad oggi, dodici milioni di titoli in oltre cento lingue

avrà questo statuto in tutta l'UE (mutuo riconoscimento), divenendo accessibile in rete, senza una preliminare autorizzazione, finché il proprietario non sarà identificato e rintracciato.

Pur avendo sostenuto l'iniziativa in maniera proattiva e costruttiva, l'Italia ha espresso voto negativo al momento dell'adozione della direttiva, rilevandone due criticità fondamentali:

1. la coesistenza di due sistemi normativi paralleli e alternativi: uno, quello dell'eccezione ai diritti esclusivi degli autori, previsto dalla direttiva; l'altro, lasciato alle singole legislazioni nazionali, regimi evidentemente non compatibili tra loro e produttivi di gravi disarmonie nel mercato interno;
2. l'introduzione, nel campo di applicazione oggettivo della proposta, della fattispecie delle "opere inedite", tipologia di opera, questa, totalmente estranea alla materia delle opere orfane ed incompatibile ed avulsa dai principi generali del diritto d'autore.

Entrambe le criticità sono state considerate dall'Italia suscettibili di creare rilevante pregiudizio agli interessi nazionali, rendendo possibile la messa a disposizione in rete, senza adeguata tutela, di opere dell'ingegno di autori ed altri titolari dei diritti italiani, senza vedere adeguatamente riconosciuta la loro natura di opere orfane, con danni non calcolabili al rilevante patrimonio culturale italiano (letterario, musicale, cinematografico e audiovisivo).

1.6.2 Mercato unico digitale

Nel corso del 2012 l'Italia ha raggiunto importanti traguardi nel campo delle telecomunicazioni, in linea con l'Agenda digitale europea.

Tra quelli più importanti è importante segnalare:

- l'approvazione da parte della Commissione del "*Piano Nazionale Banda Larga Italia*", del (decisione C(2012)3488 del 24 maggio 2012). Detto piano permetterà all'Italia di raggiungere il primo obiettivo dell'Agenda digitale europea, ovvero "garantire a tutti i cittadini la connettività alla banda larga di base". Vi hanno aderito quasi tutte le regioni italiane ed è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali per circa 850 milioni di euro;
- l'approvazione da parte della Commissione del "*Piano Banda Ultra Larga*" (decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012) finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e la diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, in linea con le direttive europee in materia. Tale piano può contare sul oltre 500 milioni di investimenti da parte delle regioni del Sud Italia candidandosi, quindi, ad essere il piano più esteso e ambizioso d'Europa. Attraverso l'approvazione dei decreti legislativi 70/2012 e 69/2012 è stato quindi completato il recepimento del nuovo quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche, rappresentato dalle direttive *Better Regulation* (2009/140/CE) e *Citizens' Rights* (2009/136/CE). Il recepimento in questione costituisce anche una delle azioni

richieste agli Stati membri, nell'Agenda digitale europea, per la realizzazione del mercato unico digitale.

La delegazione italiana ha, inoltre, partecipato attivamente ai lavori del Comitato Comunicazioni, gruppo di alto livello per l'Agenda digitale. Essi sono stati finalizzati, tra le altre cose, a promulgare un nuovo regolamento europeo sul *roaming* tra le reti mobili pubbliche, avente lo scopo di migliorare la trasparenza e la concorrenza nell'offerta di servizi, anche attraverso misure di tipo strutturale. Inoltre, si è inteso portare avanti il dibattito sulla proposta di regolamento settoriale per i finanziamenti alle reti transeuropee di telecomunicazioni; sulla proposta di regolamento per la notifica delle violazioni sui dati personali, in base alla normativa europea sulla *privacy*, rivisitata nel 2009; sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale europea e sulla necessità di una sua revisione; sul ruolo dei governi per favorire azioni di sensibilizzazione e/o di autoregolamentazione dei diversi soggetti commerciali coinvolti, a favore della tutela dei minori nella fruizione dei servizi sulla rete internet.

Si è avviato, altresì, il dibattito su una proposta di raccomandazione della Commissione per armonizzare le metodologie di costo e l'attuazione di obblighi di non discriminazione per lo sviluppo delle reti di nuova generazione.

In questo quadro, nell'ambito delle attività svolte nel 2012 si richiama l'attenzione soprattutto su quelle del gruppo di lavoro istituito per l'attuazione armonizzata delle previsioni dell'articolo 13-bis della direttiva 2009/140/CE¹³, recante previsioni circa la **sicurezza e integrità delle reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico**. Il gruppo ha predisposto le linee guida per l'individuazione di misure tecniche per la sicurezza e integrità delle reti e per la definizione dei parametri per la significatività degli incidenti di sicurezza, ai fini del reporting che lo Stato membro è tenuto a sottoporre a ENISA e alla Commissione.

Nel corso del 2012, il Governo è stato inoltre particolarmente impegnato sul tema della futura revisione della direttiva 1999/5/CE riguardante le **apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione** per il reciproco riconoscimento della loro conformità. L'applicazione del nuovo quadro legislativo inerente la libera circolazione dei beni ha comportato, infatti, l'aggiornamento di tutte le direttive di settore. Pertanto, all'interno del Comitato TCAM, istituito nell'ambito dell'attuazione della suddetta direttiva, per assistere la Commissione nella valutazione della conformità e nella sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni, si è svolta una approfondita riflessione sui contenuti della futura proposta della Commissione. Questa è stata presentata a dicembre 2012 al Consiglio e al Parlamento per essere adottata in procedura legislativa ordinaria.

¹³ Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Si ricorda, altresì, la partecipazione del Governo al Comitato "*European multi-stakeholder platform on ICT standardization*". Il Comitato è stato istituito con la decisione della Commissione 2011/C349/04 del 28 Novembre 2011 con l'obiettivo di fornire pareri alla Commissione sull'attuazione delle politiche di **standardizzazione nel settore ICT**. Il primo obiettivo della piattaforma è quello di incrementare la interoperabilità tra le applicazioni, servizi e prodotti dell'ICT attraverso l'impiego di standard in accordo alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nel corso del 2012, allo scopo di favorire il mercato di prodotti ICT interoperabili, specie nel settore pubblico, sono state principalmente analizzate le possibili modalità di collaborazione pubblico—privato nel settore della standardizzazione. La possibilità di recepire nei contratti stipulati dalla PA, come requisiti di procurement anche *best practice* e standard provenienti dal mondo industriale, dovrebbe favorire e proteggere il mercato interno.

Ugualmente da segnalare sono i lavori del Comitato sul piano pluriennale d'azione "*Safer Internet*", nel cui ambito è partita la fase di negoziazione con la Commissione per l'istituzione di un nuovo "*Safer Internet Centre*". Il piano è rivolto alla promozione dell'**uso sicuro di Internet** e ad incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore. Nel corso del 2012 il Comitato ha monitorato le attività svolte nei diversi Stati membri negli anni precedenti sulla base dei finanziamenti già erogati e ha presentato il nuovo programma di lavoro che privilegia la formazione di reti di associazioni a livello nazionale.

Molteplice è l'attività a carattere internazionale svolta dall'Italia nell'ambito delle azioni COST (*European cooperation in science and technology*), come anche quella svolta dai Gruppi di lavoro della Commissione inerenti l'uso dello Spettro radioelettrico.

Il coordinamento nazionale delle problematiche affrontate da questi Gruppi di lavoro, ai fini di definire la posizione nazionale, è stato effettuato attraverso consultazioni e riunioni, nel quadro dell'indirizzo politico del Governo, operatori, associazioni e enti e organismi nazionali interessati.

Di particolare importanza in tema di nuove tecnologie è stato, nel corso dell'anno, il lavoro del *Radio Spectrum Policy Group* (RSPG), composto da rappresentanti degli Stati membri, e, come osservatori e/o esperti appositamente invitati, da rappresentanti dei Paesi dell'EEA, dei Paesi candidati a far parte dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della CEPT (*European Conference of Postal and Telecommunications Administrations*) e dell'ETSI (*European Telecommunications Standardisation Institute*). Il gruppo è un organo della Commissione costituito in base alla decisione sullo spettro radio 2002/676/EC e della decisione 2002/622/EC, con il compito di adottare pareri non vincolanti (*opinions*) per assistere la Commissione su argomenti inerenti la politica dello spettro radio e per determinare condizioni armonizzate per un uso più efficiente dello stesso. Il RSPG è in costante contatto con gli addetti ai lavori (*stakeholders*) del settore, anche attraverso consultazioni, che consentono anche di rispondere in modo rapido e appropriato agli sviluppi e all'introduzione delle nuove tecnologie.

Tra i provvedimenti allo studio del RSPG si ricorda la decisione contenente il *Radio Spectrum Policy Program (RSPP)*, cioè il programma pluriennale fino al 2015, che definisce gli obiettivi politici dell'Unione sulla pianificazione strategica e l'uso armonizzato dello spettro radio. Tra questi vi sono:

- maggiore flessibilità e utilizzazione efficiente dello spettro radio mediante l'applicazione dei concetti di neutralità tecnologica e dei servizi;
- maggiore incoraggiamento all'uso collettivo dello spettro radio;
- incremento della concorrenza tramite misure *ex ante* ed *ex post* per contrastare l'eccessivo accumulo di radiofrequenze da parte degli operatori (distorsione della concorrenza);
- maggiore armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio;
- creazione di un catasto europeo delle frequenze, capace di far capire se una porzione di spettro è utilizzata in modo efficiente mediante l'uso di indicatori opportunamente scelti;
- assistenza tecnica e politica della Commissione agli Stati membri nei negoziati bilaterali con Paesi terzi per risolvere problemi di coordinamento dello spettro radio;
- cooperazione tra Commissione e Stati membri ai fini del miglioramento del coordinamento della gestione dello spettro radio per il mercato interno, anche nel caso di questioni che riguardino due o più Stati membri.

1.7 Regolazione dei mercati finanziari

Il Governo è stato particolarmente attivo nel 2012 in una serie di negoziati riguardanti proposte di atti legislativi dell'Unione su questioni attinenti ai mercati finanziari. Si segnalano in particolare quelli concernenti le seguenti proposte:

- Revisione della direttiva 2004/39/CE sui **mercati degli strumenti finanziari** (MiFID). La revisione comprende:
 - una proposta di nuova direttiva MIFID (COM (2011) 656 def.) ;
 - una proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM (2011) 652 def.).

La revisione della MiFID è parte essenziale delle riforme strutturali finalizzate a creare un sistema finanziario più sicuro, solido, trasparente e responsabile, migliorandone l'integrazione, la competitività e l'efficienza. Il negoziato, iniziato nel novembre del 2011, è ancora in corso. È probabile che già nel primo semestre dell'anno 2013 si giunga ad un testo di compromesso per avviare la successiva fase negoziale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (c.d. trilogio interistituzionale).

- Proposta di **regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato** (c.d. MAR) (COM (2011) 651 def.). La proposta di regolamento intende aggiornare e rafforzare il quadro vigente di tutela dell'integrità del mercato e degli investitori introdotto dalla direttiva sugli abusi di mercato (2003/6/CE). La proposta è parallela ad un'altra, anch'essa in fase di negoziato al Consiglio, che ha come obiettivo la revisione della direttiva vigente sul versante degli aspetti penali.
- Revisione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle **agenzie di rating del credito** (CRA II). La Commissione ha presentato una duplice proposta ovvero un regolamento (CE n. 1060/2009), che emenda la vigente regolamentazione CRA II, e una proposta di direttiva, che modifica la direttiva UCITS IV (2009/65/CE) e la direttiva AIFM (2011/61/UE). Il negoziato si è concluso e i testi sono di prossima pubblicazione.
- Revisione della direttiva sui **sistemi di indennizzo per gli investitori** (c.d. ICSD) (COM (2010) 371 def.). La proposta intende incrementare e armonizzare i livelli d'indennizzo concessi agli investitori e armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi d'indennizzo nell'Unione. Il negoziato è ancora in corso.
- Regolamenti riguardanti i **fondi d'investimento europei di *venture capital*** (COM (2011) 860 def.) e i fondi d'investimento europei **per l'imprenditoria sociale** (COM (2011) 862 def.). In particolare, la prima proposta scaturisce dalla necessità di intervenire sul settore europeo del *venture capital*, tuttora poco attraente per gli investitori e la cui regolamentazione appare frammentaria e dispersiva. I negoziati, hanno portato nell'estate 2012 ai testi finali di compromesso sottoposti, dopo una fase di trilogo, nuovamente al COREPER nel dicembre del 2012 per la conclusione del negoziato. Si attende la pubblicazione dei regolamenti per i primi mesi del 2013.
- Regolamento sul **miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e sui depositari centrali dei titoli (CSD)** (COM (2012) 73 def.). La proposta riguarda i CSD, entità poste a livello più alto fra le strutture che detengono titoli per conto di altri, che accettano valori mobiliari dagli emittenti per la loro custodia, per la loro registrazione (funzione di emissione) e per l'organizzazione della movimentazione degli stessi fra i conti dei loro partecipanti. Essi non sono attualmente regolamentati a livello UE, ma sempre più interconnessi dall'operatività transfrontaliera sui mercati finanziari. La proposta è diretta a rafforzare la cornice regolamentare del *settlement* transfrontaliero, a introdurre un regime UE armonizzato e coerente di autorizzazione e supervisione, e a rimuovere talune barriere di accesso in questo settore.
- Modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni **organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)**, per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM (2012) 350 def.). La proposta, presentata nel luglio 2012, ha lo scopo di adeguare il corrente quadro normativo dei fondi armonizzati destinati alla clientela *retail* sia alle novità normative in ambito europeo (in particolare a seguito dell'introduzione della disciplina riguardante i fondi di investimento cc.dd. "alternativi", di cui alla direttiva 2011/61/UE, AIFMD), sia alle

evoluzioni delle operatività sui mercati finanziari. L'obiettivo principale è individuato nell'armonizzazione delle norme nazionali in tema di funzioni e responsabilità del depositario (banca depositaria), di politiche retributive del management delle società di gestione e di regimi sanzionatori.

- Rifusione delle direttive in materia di **conti annuali e consolidati delle società di capitali** (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE). La proposta si prefigge da un lato di semplificare gli obblighi relativi alla redazione dei bilanci annuali e consolidati, riducendone nel contempo i costi connessi, dall'altro di giungere ad un grado di armonizzazione maggiore tra le legislazioni degli Stati membri. Il Consiglio ha raggiunto un accordo su un testo condiviso in vista di un'intesa con il Parlamento europeo. Nel corso del negoziato l'Italia ha rappresentato la necessità di contemperare l'esigenza di ridurre i costi amministrativi con quella di assicurare una piena, effettiva e trasparente informativa da parte dei soggetti economici.
- Modifica della c.d. **direttiva Transparency** (2004/109/CE), con l'obiettivo di migliorare il grado di trasparenza delle informazioni prodotte dalle società emittenti. L'intervento della Commissione riguarda la riduzione dei costi amministrativi; l'ottimizzazione del regime di trasparenza in ambito di proprietà aziendale; la pubblicazione delle sanzioni e misure adottate per prevenire la violazione della normativa. Nel corso del 2012, è stato raggiunto un accordo in Consiglio su di un testo di compromesso, sul quale è stata avviata la procedura di confronto con il Parlamento europeo.
- Regolamento relativo alle **vendite allo scoperto** e a taluni aspetti dei *credit default swap*, che introduce obblighi comuni di trasparenza a livello UE e armonizza i poteri delle autorità competenti nel caso di una grave minaccia alla stabilità finanziaria. Il Consiglio ha raggiunto un accordo definitivo sul testo che ha portato all'adozione del regolamento.

E' stata infine discussa una proposta di mandato che consentirebbe alla Commissione di negoziare **modifiche degli accordi firmati nel 2004 con Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino**. L'obiettivo della proposta è l'aggiornamento degli accordi esistenti in modo da garantire che i cinque Stati applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

Vanno ugualmente segnalati alcuni dossier, discussi nel corso del 2012, che preludono alla presentazione di future proposte legislative da parte della Commissione.

Ci si riferisce in primo luogo alla possibile introduzione di **un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie (ITF)** in un numero ristretto di Stati membri. Di questa ipotesi, sulla quale si veda anche il paragrafo 13.2 Fiscalità indiretta, l'Italia è stata uno dei protagonisti. A novembre 2012 la Commissione ha presentato la proposta di decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in questa direzione, che consentirà a Italia, Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia di introdurre l'ITF attraverso appunto una cooperazione rafforzata (15390/12).

Il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (CPMLTF), istituito dalla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi

di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e incaricato di assistere la Commissione in tali materie, ha discusso delle modalità di applicazione delle regole internazionali all'interno dell'Unione europea e all'individuazione delle criticità incontrate dagli Stati membri nel recepimento e nell'applicazione del diritto dell'Unione. In questo quadro, l'Italia ha fornito contributi ai fini della redazione della proposta della direttiva con cui si recepiscono nell'ordinamento europeo i nuovi standard del GAFI contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Ai margini delle riunioni del CPMLTF, i Paesi membri hanno anche individuato la lista dei Paesi terzi il cui regime di prevenzione e contrasto del riciclaggio è giudicato equivalente a quello europeo. L'inclusione in tale lista comporta due effetti: gli enti creditizi e finanziari situati in Paesi terzi ritenuti equivalenti sono assoggettati a obblighi semplificati di identificazione; gli enti creditizi e finanziari soggetti agli obblighi antiriciclaggio potranno avvalersi di intermediari situati in paesi terzi equivalenti per l'esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. E' in corso di emanazione il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze di recepimento della nuova lista a livello nazionale.

Con riguardo invece alla partecipazione italiana alle fasi preparatorie e negoziali degli atti legislativi dell'Unione su **questioni attinenti al sistema bancario**, si segnalano le seguenti attività.

- Proposte di regolamenti concernenti rispettivamente **l'assegnazione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati membri dell'area euro** e le conseguenti **modifiche ai meccanismi di voto dell'EBA (European Banking Authority)**. Le proposte costituiranno l'ossatura giuridica del *Banking Supervision Mechanism*-BSM. Nel Consiglio ECOFIN del 12 dicembre 2012 è stato approvato un c.d. Orientamento generale, che farà da base al trilogico con Commissione e Parlamento europeo
- Proposte di direttiva e di regolamento in materia di **requisiti patrimoniali di banche e imprese di investimento** (pacchetto CRD IV). Il 15 maggio 2012 il Consiglio ECOFIN ha approvato l'Orientamento generale che ha dato avvio al confronto con il Parlamento europeo. Le proposte intendono modificare e sostituire le direttive vigenti in materia di requisiti patrimoniali e scinderle in due nuovi strumenti legislativi: un regolamento che stabilisce i requisiti prudenziali che gli enti creditizi dovranno rispettare e una direttiva che disciplina l'accesso alle attività di raccolta di depositi.
- Proposta di direttiva volta ad armonizzare le **procedure di prevenzione e gestione delle crisi di istituzioni finanziarie e imprese di investimento**, presentata dalla Commissione nel giugno 2012. Essa fa perno sulle autorità di vigilanza nazionali prevedendo, nell'ambito del trattamento delle crisi dei gruppi *cross-border*, la definizione di un quadro di coordinamento tra le diverse autorità nazionali potenzialmente coinvolte nel fronteggiare la situazione di crisi. In tale quadro l'EBA si vede attribuiti ampi poteri volti ad agevolare l'assunzione di decisioni congiunte, attivando, se necessario, poteri di risoluzione delle controversie.
- Proposta di modifica della direttiva 94/19/CE in materia di **costituzione dei sistemi di garanzia dei depositi bancari - Deposit guarantee scheme (DGS)**. La nuova proposta incide sul meccanismo di finanziamento dei DGS, prevedendo che essi debbano poter disporre *ex ante* dell'1,5% dei depositi ammissibili dopo un periodo di transizione di 10 anni ("livello *target*"). Si prevede inoltre l'obbligo per i meccanismi di prestarsi le risorse necessarie al rimborso dei depositanti in caso di necessità. Il negoziato è in fase di stallo.

Il Parlamento europeo ha approvato il testo con emendamenti il 16 febbraio 2012. La comunicazione della Commissione in materia di Unione bancaria sottolinea l'urgenza dell'approvazione della proposta.

2. POLITICA DOGANALE COMUNE

Nel corso del 2012 obiettivo principale della politica doganale comune è stato rafforzare, da un lato, la sicurezza e la facilità dei flussi commerciali legittimi e, dall'altro, la capacità di contrasto dei molteplici fenomeni illeciti che minacciano la società e la sicurezza della catena di approvvigionamento. Per contribuire a tale obiettivo, l'Italia ha collaborato con gli organismi europei a realizzare una maggiore integrazione e armonizzazione tra le amministrazioni doganali, attraverso l'elaborazione di regole e standard comuni in materia d'importazione, esportazione e transito delle merci, unitamente al rafforzamento della cooperazione tra le autorità doganali stesse.

In particolare, volendo dare risposte alle esigenze di snellezza, di rapidità, e di riduzione dei costi che gravano sui cittadini e sulle imprese, sono state semplificate procedure e adempimenti doganali anche attraverso l'automazione e la telematizzazione dei processi operativi.

Di seguito si offre un quadro degli interventi specifici operati nei diversi settori di azione di ambito europeo.

In primo luogo l'Italia ha partecipato ai lavori del **Gruppo di cooperazione doganale** del Consiglio (CCWP) che si occupa di sviluppare le attività di cooperazione in materia penale tra le amministrazioni doganali degli Stati membri e tra queste e le altre autorità di *law enforcement*, sia sotto il profilo della produzione normativa che della capacità operativa. I gruppi di progetto costituiti sono volti a:

- migliorare le capacità di contrasto alla criminalità organizzata operante nel settore del contrabbando di sigarette, attraverso l'utilizzo di nuove forme di cooperazione e di tecniche investigative;
- esaminare i metodi di lavoro e le tecniche investigative utilizzate dalle dogane e da altre autorità di *law enforcement* per combattere i crimini doganali effettuati tramite Internet;
- esaminare l'ulteriore utilizzo dei canali sicuri per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e le altre autorità di *law enforcement*, in relazione alla mutua assistenza nello spazio di libertà sicurezza e giustizia;
- migliorare lo scambio di informazioni e di intelligence tra le unità centrali di coordinamento (Convenzione di Napoli II) nonché la cooperazione di mutua assistenza tra le amministrazioni doganali degli Stati membri.

Particolare impegno è stato profuso dall'Italia nella cura delle problematiche e delle esigenze espresse dagli operatori economici nazionali, condividendo lo scambio tempestivo delle informazioni, attraverso gli ordinari canali conoscitivi (tavoli di confronto, esame di quesiti, riunioni ecc), al fine di salvaguardare gli interessi nazionali nei diversi consessi internazionali.

Vanno poi ricordati i lavori in materia di classifica tariffaria delle merci (sistema armonizzato/nomenclatura combinata), finalizzati ad armonizzazioni operative delle amministrazioni doganali UE. Essi, hanno riguardato l'emanazione di regolamenti di esecuzione dell'Unione relativi a classificazione delle merci, all'istituzione di contingenti

tariffari ed a sospensioni tariffarie all'importazione per prodotti industriali, agricoli e della pesca, necessari ai cicli produttivi delle imprese europee non reperibili affatto o non adeguatamente sufficienti nel mercato interno.

Si segnala, altresì, la presentazione di una nuova versione delle Linee guida relative alle autorizzazioni, alle procedure semplificate e alle autorizzazioni uniche, in materia di formalità all'importazione e all'esportazione, che saranno adottate a partire da gennaio 2013. I lavori hanno riguardato inoltre la stesura delle modalità applicative delle nuove regole che, in applicazione del c.d. "emendamento sicurezza" previsto da regolamenti europei, disciplinano i processi di entrata ed uscita delle merci dal territorio doganale dell'UE.

In materia di **integrazione e armonizzazione dei dati**, è da rilevare l'attività, in ambito europeo, finalizzata a rendere più flessibile l'attuale processo di compilazione delle dichiarazioni, sfruttando le opportunità offerte da un sistema completamente informatizzato, quale quello previsto dal nuovo codice doganale allo scopo di ridurre il numero delle dichiarazioni doganali e di conseguenza i costi per gli operatori economici.

Da rilevare altresì la partecipazione dell'Italia al programma della Commissione, avviato nel 2010, inteso ad accertare e a migliorare l'uniforme applicazione della normativa europea in materia di contingenti tariffari e sorveglianza delle merci; e al Gruppo di Progetto REX (*Registered Exporter System*), chiamato ad assistere la Commissione nel lavoro di elaborazione delle esigenze degli utenti per il sistema degli esportatori registrati (REX).

Relativamente alle riunioni del Comitato delle accise che, ai sensi dell'art. 43 della direttiva 2008/118/CE, assiste la Commissione nell'esame delle questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni europee relative ai suddetti tributi, si evidenzia nel corso del 2012 l'esame di questioni connesse con l'adozione del programma europeo EMCS di informatizzazione delle procedure relative alla movimentazione dei prodotti in regime di sospensione da accisa, nonché specifiche problematiche relative alla tassazione dei prodotti energetici e delle bevande alcoliche.

Per quel che concerne le questioni riguardanti la tassazione dei prodotti energetici e delle bevande alcoliche, le posizioni espresse sia in occasione della manifestazione del parere previsto ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 182/2011, sia in occasione della disamina generale delle problematiche rappresentate, sono sempre state ispirate alla miglior tutela degli interessi erariali, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze di certezza e semplificazione manifestate dagli operatori dei settori imprenditoriali coinvolti.

L'Italia ha partecipato inoltre ai seguenti gruppi finanziati dal programma "Dogana 2013":

- Gruppo di progetto su valore, sottofatturazione, gestione del rischio e dei controlli. Nel corso del 2012, si sono conclusi i lavori di un Gruppo di progetto su valore, sottofatturazione, gestione del rischio e dei controlli, istituito nel 2011 dalla Commissione – DG TAXUD, al quale hanno partecipato un numero ristretto di Stati membri tra cui l'Italia per monitorare il fenomeno e indirizzare le amministrazioni doganali degli Stati membri ad una più efficace lotta a tale fenomeno illecito.
- Gruppi di lavoro e di progetto denominati rispettivamente "Misurazione dei risultati" (MoR) e "Misurazione della *performance*" (PM). Al fine di valutare la *performance* oltre che nei controlli doganali e di sicurezza anche in altri settori ritenuti strategici, la Commissione ha dato avvio nel 2011 al progetto sulla misurazione. Partendo dal *framework* realizzato nel 2011, il gruppo sulla PM ha identificato e dettagliato nel corso del 2012 gli indicatori chiave di *performance* e la relativa struttura che servirà da base per il modello futuro. Una volta condivisa e discussa anche con i componenti

del MoR, la struttura è stata inserita in un progetto pilota i cui dati sono stati forniti dagli Stati membri.

Fra le attività legislative di maggior interesse svoltesi in sede europea nel corso del 2012 si ricordano poi:

- **la revisione del regolamento (CE) N. 1383/2003 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.** Tale proposta riguarda l'intervento dell'Autorità doganale nei confronti delle merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e le misure da adottare nei confronti delle merci che violano tali diritti. La proposta del nuovo regolamento (COM (2011)0285) è stata esaminata dal Consiglio e discussa dal Parlamento europeo, nell'ambito della procedura di codecisione;
- **la rifusione del Codice doganale dell'Unione.** Il testo di compromesso sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce è stato finalizzato il 23 gennaio scorso, in vista del Coreper. Il Governo ha fortemente sostenuto la necessità di avanzare nell'esame del testo. Inoltre, avuto riguardo alle potenziali ricadute di natura economica e strutturale per l'Italia, relative ad esempio al nuovo istituto della temporanea custodia, allo sdoganamento centralizzato, alle questioni relative alla determinazione dei dazi, alla notifica dell'obbligazione doganale e alla contabilizzazione, come pure al trattamento riservato agli operatori economici autorizzati (AEO), si è dato un significativo contributo al raggiungimento di un compromesso non pregiudizievole per la chiarezza dell'articolato e per la tenuta futura dell'impianto del Codice.

Nel corso del 2012, è proseguita la gestione dei programmi di azione europea "**Dogana 2013**" e "**Fiscalis 2013**", nonché l'attività relativa ai **gemellaggi amministrativi con la Georgia e la Serbia**, in materia, rispettivamente, di "rafforzamento dei Servizi doganali, sanitari, veterinari e fito-sanitari", e "rafforzamento della capacità amministrativa ed operativa dell'amministrazione doganale e fiscale", iniziati nel corso del 2011 e finanziati con fondi dei programmi ENPI ed IPA. Inoltre, sono stati avviati i **gemellaggi amministrativi con il Libano e l'Albania**, in materia, rispettivamente, di "modernizzazione delle procedure di sdoganamento" e di "supporto all'Amministrazione doganale albanese", anch'essi finanziati con fondi dei Programmi ENPI ed IPA. Si sono concluse, invece, le attività relative al **gemellaggio con la Croazia**, in materia di gestione ed analisi dei rischi.

Sempre nel corso del 2012, inoltre, sono proseguite le attività correlate al "**Progetto Dogane Area Balcanica**", avviato nel 2011, finalizzato a rafforzare la cooperazione regionale nell'Area dei Balcani, nonché ad incrementare ulteriormente la *capacity building* delle amministrazioni beneficiarie (Albania, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Turchia).